



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2012, proposto da:

Iccem s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Guzzardi e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce, 468/B;

***contro***

Opera Pia Istituiti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Garofalo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B; Coveco Consorzio Veneto Cooperativo soc. coop per azioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Errico Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Biagini e Oliver Cristante, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce, 466/G;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

- della comunicazione prot. 54 dd. 9.2.2012 e della allegata deliberazione n. 43 dd. 7.2.2012 del consiglio di amministrazione della parte resistente di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso edilizio sito in Venezia, Cannaregio 2991;

- di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Opera Pia Istituiti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti e di Errico Costruzioni s.r.l..

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto da Errico Costruzioni s.r.l..

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 368/2012), notificato il 7.03.2012 e depositato il 13.03.2012, Iccem s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento della delibera di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso edilizio sito in Venezia, Cannaregio 2991.

2. Con il primo motivo di gravame deduce le seguenti censure:

Violazione artt. 76-83 dlgs 163/06, difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa, violazione del principio della parità di trattamento, illogicità irragionevolezza, travisamento dei fatti, contraddittorietà e violazione della *lex specialis* di gara.

2.1. Lamenta, nello specifico, la mancata esclusione dalla procedura di gara di entrambi i contro interessati i quali avrebbero presentato un'offerta tecnica con consistenti varianti modificative rispetto al progetto preliminare, che riguardando anche i profili esterni dell'edificio (sovrà elevazione e introduzione di abbaini), avrebbero dovuto essere accompagnate del prescritto parere della Commissione di Salvaguardia.

2.2. Il motivo è infondato e, pertanto, dev'essere respinto.

2.3. Osserva, invero, il Collegio, che contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la possibilità di proporre varianti modificative (*rectius* migliorative) al progetto preliminare d'appalto è stata espressamente contemplata dal capitolato speciale che all'art. 1 ha ammesso la possibilità di proporre varianti anche a carattere non propriamente conservativo.

2.4. Sotto altro profilo, si deve rilevare che nessuna norma del disciplinare o del capitolato speciale ha imposto alle ditte partecipanti di presentare progetti corredati da tutte le necessarie autorizzazioni per l'esecuzione delle varianti ivi previste, atteso che per espressa previsione del disciplinare tale obbligo è stato previsto esclusivamente per l'impresa aggiudicataria.

2.5. Parimenti destituito di fondamento, è l'assunto in base al quale la Commissione di gara avrebbe illegittimamente proceduto la fase del confronto delle offerte tecniche da una serie di considerazioni sintetiche su ciascun progetto.

2.6. Invero tali considerazioni, lungi dal sostituirsi all'attività valutativa propriamente intesa, rappresentano una mera sintesi dei contenuti e delle caratteristiche dei progetti, i quali sono stati comunque sottoposti al giudizio della Commissione esaminatrice in applicazione del prescritto metodo di valutazione del confronto a coppie.

2.7. Privo di pregio è, infine, la rilevata erroneità dei punteggi attribuiti, non avendo la ricorrente evidenziato nessuna circostanza dalla quale si possa desumere l'illogicità o l'irragionevolezza dei calcoli effettuati dalla Commissione di gara.

3. Con il secondo mezzo di gravame parte ricorrente adduce le seguenti doglianze:

Eccesso di potere per errore di fatto, assoluto difetto di motivazione, istruttoria e presupposta irragionevolezza. Violazione dei doveri di buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione artt. 78 e 83 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi di eguaglianza e *par condicio*. Violazione della *lex specialis* (disciplinare di gara pag. 41 lett. f).

3.1. Riferisce che la Commissione esaminatrice avrebbe omissso di identificare, in sede di valutazione delle offerte tecniche con il metodo del confronto a coppie, a chi tra le tre offerenti andava attribuito il punteggio.

3.2. La doglianza è priva di pregio.

3.3. Invero, sin dalla prima seduta le tre offerte partecipanti alla procedura selettiva sono state individuate secondo l'ordine di loro recapito alla stazione appaltante e tale ordine è stato mantenuto per tutta la durata della gara anche in sede di valutazione dei singoli elaborati, sicchè nessun dubbio circa l'identificazione delle concorrenti può

rinvenirsi in nessuna delle fasi della procedura.

4. Insuscettibile di essere accolto è, altresì, il terzo motivo di gravame con cui si lamenta il mancato rispetto delle modalità di conservazione dei plichi contenenti la documentazione di gara, atteso che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l'alterazione della documentazione.

5. Deve, infine, essere respinta anche l'ultima doglianza con cui si lamenta la mancata ostensione degli atti di gara avendo invero la ricorrente avuto libero accesso a tutti gli atti del procedimento ivi comprese le offerte tecniche degli altri concorrenti.

6. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

6.1. L'infondatezza del gravame riverbera i suoi effetti anche sul ricorso incidentale proposto dal contro interessato Enrico Costruzioni s.r.l., che deve essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo condizionato all'accoglimento del ricorso principale.

7. Attesa la complessità della fattispecie controversa sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

